

Per saperne di più

La normativa vigente in materia è la seguente:

- **artt. 1783 e ss. c.c.** riguardante il deposito in albergo;
- **legge n. 316/1978** di ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo;
- **legge n. 217/1983** (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta turistica);
- **art. 25 legge n. 52/1996.**



www.adiconsum.it

Un **click** e sei in Adiconsum!

- Per **iscriverti** e **abbonarti**
- Per conoscere i **recapiti** delle sedi
- Per l'**informazione**, i **servizi**, l'**attività** dell'associazione

Iscriversi all'Adiconsum conviene:

- Per l'**aggiornamento sui tuoi diritti**
- Per l'**assistenza** nei 300 sportelli territoriali
- Per la **consulenza online** (servizionline@adiconsum.it)

5 x mille? All'Adiconsum.

Codice fiscale: **96107650580**



Furti in albergo

Okkiò a...



Test noi consumatori · Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente · Anno XXI · Supplemento al n. 36 · 26 giugno 2009
Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L.46/2004) art. 1, comma 2 - DCV Roma

...Le responsabilità dell'albergatore

**Diritti del cliente in caso di furto o danno
alle cose portate in albergo**

**Adiconsum,
dalla parte del consumatore.**

Cosa deve garantire l'albergatore?

Il presupposto di una responsabilità dell'albergatore e delle figure che possono essere ad esso ricondotte risiede nel dovere di **garantire la tranquillità degli ospiti e la sicurezza delle cose dagli stessi portate in albergo**.

Quando si decide di partire per una vacanza o nel caso si debba alloggiare in un albergo, infatti, ci si aspetta di poter lasciare il proprio bagaglio nei locali messi a disposizione dell'albergatore, sicuri che questo godrà di sorveglianza da parte del personale.

I diritti del cliente

Il codice civile detta le norme che stabiliscono la **responsabilità dell'albergatore** ed il conseguente diritto del cliente al **risarcimento del danno**.

Il cliente ha diritto ad essere risarcito del danno subito nel caso di furto, deterioramento o distruzione delle cose che ha portato in albergo.

Certamente, l'ammontare del risarcimento dipenderà anche dal grado di responsabilità dell'albergatore, in quanto vi sono casi in cui essa sarà da considerarsi **illimitata** e casi in cui al contrario, dovrà esser giudicata **limitata**.

La "responsabilità limitata"...

In particolare, il codice civile stabilisce all'art. 1783 che **gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo**.

Sono considerate **"cose portate in albergo"**:

- **le cose che vi si trovano durante il periodo in cui il cliente dispone dell'alloggio;**
- **le cose che sono state prese in custodia** sia nell'albergo che fuori dello stesso, dall'albergatore o dal personale dell'hotel, **durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo** a quello in cui il cliente ha la disponibilità dell'alloggio.

In questi casi si parla di **responsabilità limitata**, in quanto l'albergatore è tenuto a risarcire il danno di quanto deteriorato o sottratto, **fino a 100 volte il prezzo giornaliero di locazione dell'alloggio** (nell'ipotesi di camera doppia, se il danneggiato è uno solo degli occupanti, il limite sarà pari a cento volte la metà del prezzo della camera).



...e la "responsabilità illimitata"

L'art. 1784 c.c. prevede invece l'ipotesi di **responsabilità illimitata** dell'albergatore:

- quando le cose gli siano state **consegnate in custodia;**
- quando questi si sia **rifiutato di prendere in custodia determinati beni che aveva l'obbligo di accettare.**

Limiti della responsabilità dell'albergatore

L'albergatore può esimersi in taluni casi dalla responsabilità per sottrazione, deterioramento o distruzione delle cose in custodia **quando tali eventi siano dovuti**:

- **al cliente, alle persone che l'accompagnano o gli rendono visita;**
- **a forza maggiore;**
- **alla natura della cosa.**

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'albergatore possa esimersi da detta responsabilità soltanto qualora riesca a **dimostrare l'assoluta mancanza di colpa** nell'adempimento della custodia e dunque l'inevitabilità dell'evento nonostante l'impiego della diligenza richiesta.

Il deposito ha infatti lo scopo di attivare una specifica obbligazione dell'albergatore-depositario, volta a tutelare la conservazione della cosa e, quindi, a scongiurare il pericolo della sua perdita o sottrazione da parte di terzi, riducendo i rischi in capo al cliente depositante.

Uno dei casi in cui l'albergatore non potrà ritenersi responsabile di quanto descritto, si rinviene nella sottrazione delle cose consegnate allo stesso, quando questa sia compiuta con **violenza** o **minaccia** in quanto tali modalità farebbero rientrare l'evento nel caso fortuito o forza maggiore.

La sottrazione di valori dalla cassetta di sicurezza messa a disposizione del cliente effettuata tramite rapina è considerata un caso di forza maggiore, e dunque esonerativo della responsabilità dell'albergatore.

L'albergatore sarà responsabile illimitatamente degli oggetti portati dal cliente in albergo, seppure non affidati alla sua custodia, se il cliente riuscirà a dimostrare che l'evento è imputabile alla colpa del medesimo (ad es. che le camere d'albergo potevano essere aperte con una qualsiasi delle chiavi a disposizione dei clienti).

